



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 13.01.2022

Alle Aziende Clienti.
Loro Sedi.

Oggetto: Legge di Bilancio 2022.

E' stata pubblicata la Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 – in vigore dal 1° Gennaio 2022 di cui si riepilogano le principali disposizioni:

Modifica al sistema di tassazione Irpef:

Nuove aliquote:

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che diventano:

- a) Fino a 15.000 € : 23%
- b) Oltre 15.000 € e fino a 28.000 €: 25%
- c) Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €: 35%
- d) Oltre 50.000 €: 43%

Nuove detrazioni per redditi da lavoro dipendente: vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:

- 1.880 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 1.1. prevede che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro.

Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente: Intervendendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene ridotto a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus;
- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste: a) per carichi di famiglia; b) per redditi



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

da lavoro dipendente, assimilati e da pensione; c) per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021; d) per erogazioni liberali; e) per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15, Tuir; f) per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; sia di ammontare superiore all'imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda;

- viene abrogata l'ulteriore detrazione prevista per i redditi superiori a 28.000 euro.

Esonero contributivo 2022 in favore dei lavoratori dipendenti:

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Congedo di paternità:

Viene reso strutturale dal 2022 il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012 e poi prorogato dalla L. 208/2015 e dalla L. 232/2016 sino al 2021. Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, a cui può aggiungersi un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Esonero contributi delle lavoratrici madri:

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Modifiche alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali:

La riforma degli ammortizzatori sociali nei fatti estende lo schema industriale di Cigs e Cigo anche a tutti gli altri settori economici e rende più incisivi i fondi di solidarietà bilaterali, che possono porsi come alternativa al sistema pubblico. In sintesi è questo il nuovo quadro delle tutele che trova applicazione per le sospensioni o le riduzioni di orario che decorrono dal 1° gennaio 2022.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Con la nuova riforma tutti i lavoratori potranno accedere alle prestazioni, compresa ogni forma di apprendistato e i lavoratori a domicilio, purché ci sia un'anzianità sull'unità produttiva di 30 giorni effettivi e non più di 90.

Settore industriale

La riforma tende a distinguere due macro-settori economici: il primo riguarda il settore industriale e affini, cui già la riforma assicura la Cigs (per le aziende sopra i 15 dipendenti) e la Cigo indipendentemente dalla dimensione aziendale. Per questa categoria di imprese le modifiche riguardano il contratto di solidarietà, la cui riduzione media passa da 60% a 80% mentre quella individuale passa dal 70% al 90%, e la causale riorganizzazione, dove si introduce una sorta di sottocausale per gestire processi di transizione, che verrà disciplinata con un decreto ministeriale. Il resto rimane invece invariato.

Tutti gli altri settori

Il secondo macro-settore è rappresentato in via residuale dalle aziende appartenenti a settori non ricompresi nel primo, ai quali fino a oggi le tutele erano state riconosciute a macchia di leopardo (commercio, turismo, ristorazione, spettacolo, servizi, studi professionali, terzo settore). Proprio in questo ambito si consuma la maggior parte delle novità previste dalla riforma. In particolare, dal 1° gennaio 2022 anche in questi settori è stata estesa la Cigs per le aziende con oltre 15 dipendenti, indipendentemente dall'attività svolta. In precedenza, la tutela riguardava solo alcuni settori come il settore commercio e turismo oltre i 50 dipendenti.

Una seconda novità consiste nell'estensione dal 1° gennaio 2022 del Fondo d'integrazione salariale (Fis) a tutte le aziende con almeno un dipendente a prescindere dall'attività svolta. In altri termini, per il settore non industriale il Fis assume il medesimo ruolo che svolge la Cigo nel settore industriale. Il Fis, oltre al diverso ambito di applicazione, subisce diverse modifiche nei contenuti: sono state eliminate, infatti, le precedenti prestazioni rappresentate dall'assegno ordinario e di solidarietà, per far spazio al nuovo «assegno di integrazione salariale».

L'accordo di transizione

In tutti i settori economici, una volta esauriti i plafond della Cigs per crisi o riorganizzazione, le aziende potranno accedere all'accordo di transizione che garantisce ulteriori 12 mesi di Cigs con lo scopo di gestire gli esuberanti residui tramite le politiche attive.

I fondi bilaterali (settore artigianato e attività professionali)

Dal 2022 assumono un ruolo più incisivo i fondi di solidarietà bilaterali, che potranno sostituire le tutele pubbliche ordinarie e straordinarie estendendo però le tutele, a differenza del pubblico, per tutte le aziende con almeno un dipendente. I fondi già esistenti avranno un anno per adeguare le loro prestazioni.

La durata della prestazione

Sul fronte della durata delle prestazioni nessuna novità per la Cigs, rimanendo fermi i 12 mesi in caso di crisi, i 24 mesi in caso di riorganizzazione e i 36 mesi in caso di solidarietà. Anche la Cigo non subisce variazioni, conservando le 52 settimane nel biennio mobile. Il nuovo Fis, invece, prevede 13 settimane per le aziende fino a cinque dipendenti e 26 settimane per le aziende con un organico superiore, nel biennio mobile.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali - Durc (D.Lgs. 148/2015):

Dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del Durc.

Stretta sui tirocini non curricolari:

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curricolare. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il Governo e le Regioni concluderanno, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari in particolare per la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Rimanendo a disposizione in caso di necessità, porgiamo Distinti Saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale